



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Roma,

Alle Regioni e Province autonome

All'Organismo di coordinamento AGEA

Agli Organismi pagatori

Alle Organizzazioni professionali agricole

Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015

Oggetto: Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti.

Si fa seguito alla nota 8 maggio 2015, prot. 2954, per chiarire le modalità di calcolo esplicitate nel decreto ministeriale 26 febbraio 2015, anche in considerazione degli esiti dell'audit della Corte dei conti europea, che, nell'ambito di un'indagine per la Dichiarazione dell'affidabilità dei conti per l'anno 2014 (DAS 2014 PF 6896), ha contestato il calcolo del carico effettuato da AGEA.

Per il calcolo della densità zootecnica, occorre fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015. Pertanto, qualora si volesse soddisfare il requisito del pascolamento nel periodo minimo di 60 giorni, occorre che la superficie in questione sia pascolata da almeno 1,2 UBA/ha per tutta la durata del turno di pascolamento, ciò anche alla luce anche degli esiti del sopra richiamato DAS.

Per quanto riguarda il numero di UBA da considerare al numeratore, ai sensi del decreto 26 febbraio 2015, occorre fare riferimento "*agli animali individuati al pascolo nell'ambito della Banca Dati nazionale delle anagrafe zootecniche complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente*". Pertanto possono essere considerate soltanto le specie animali registrate in Banca Dati nazionale e per le quali, nella stessa banca dati, sono registrati i movimenti in entrata ed uscita dal pascolo.

Ovviamente per le conversione dei capi in UBA si deve fare riferimento all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Considerato che, connesse a tali modalità di calcolo, possono emergere criticità nelle situazioni in cui sussistono, a livello locale, impedimenti, non imputabili agli allevatori, per il rispetto del carico minimo di bestiame indicato nel medesimo decreto (0,2 UBA per ettaro all'anno), si segnala alle Regioni e Province autonome, competenti a derogare il carico minimo stabilito a livello nazionale, la necessità di avvalersi delle facoltà di cui al decreto 26 febbraio 2015, adeguando il carico, sia in termini di UBA che di durata del pascolamento, dandone comunicazione ad AGEA Coordinamento.

f.to IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi